

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione di un programma comunitario per l'istruzione e la formazione nel campo delle tecnologie — COMETT (1986-1992)

COM(85) 431 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 6 agosto 1985)

(85/C 234/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,

vista la decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale⁽¹⁾, in particolare il secondo, sesto, settimo, nono e decimo principio,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che gli obiettivi fondamentali della politica comune di formazione professionale contenuti nel secondo principio della decisione 63/266/CEE consistono, in particolare, in un ampliamento della formazione professionale sulla base dell'insegnamento generale per far fronte alle esigenze dovute al progresso tecnico e in un'opportuna e stretta corrispondenza tra i vari tipi di formazione professionale e i diversi settori dell'economia;

considerando che il Consiglio ha già approvato un'azione comunitaria in tale direzione con la risoluzione del 2 giugno 1983 in merito a misure relative alla formazione professionale per l'introduzione di nuove tecnologie di informazione⁽²⁾, nonché con la risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 19 settembre 1983, concernente provvedimenti volti ad introdurre le nuove tecnologie dell'informazione nel settore dell'istruzione⁽³⁾;

considerando che il Consiglio, nelle sue conclusioni del 7 giugno 1984 sul mutamento tecnologico e i cambiamenti sociali⁽⁴⁾ ha chiesto alla Commissione di sviluppare, ed eventualmente avviare, un'opera intesa a consolidare la cooperazione tra industria ed istituti di formazione, in particolare nel campo della formazione avanzata, allo scopo di perfezionare la formazione iniziale ed offrire nuove specializzazioni a coloro il cui impiego è minacciato dalle innovazioni tecnologiche;

considerando che il Consiglio ha adottato misure intese a consolidare la cooperazione tecnologica a livello comunitario, in particolare con le decisioni 85/141/CEE⁽⁵⁾, 85/195/CEE⁽⁶⁾, 85/196/CEE⁽⁷⁾ e 85/197/CEE⁽⁸⁾ in materia di ESPRIT, biotecnologia, BRITE e il piano d'incoraggiamento delle iniziative di cooperazione e degli scambi scientifici e tecnici in Europa;

considerando che il Consiglio europeo, nella riunione del marzo 1985, ha ribadito l'importanza di un rafforzamento della base tecnologica e della competitività dell'industria e, in tale ambito, ha sottolineato la necessità di miglior utilizzo delle risorse umane, in particolare, sviluppando la cooperazione tra industria ed istruzione superiore⁽⁹⁾;

considerando che il Consiglio (istruzione), nella sua riunione del 3 giugno 1985, ha indicato gli orientamenti concernenti gli obiettivi principali di un'azione congiunta in materia;

considerando che il Parlamento europeo ha adottato il 24 maggio 1983 una risoluzione sulla competitività dell'industria nella Comunità europea⁽¹⁰⁾, nella quale sotto-

(¹) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.

(²) GU n. C 166 del 25. 6. 1983, pag. 1.

(³) GU n. C 256 del 24. 9. 1983, pag. 1.

(⁴) GU n. C 184 dell'11. 7. 1984, pag. 1.

(⁵) GU n. L 55 del 23. 2. 1985, pag. 1.

(⁶) GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 1.

(⁷) GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 8.

(⁸) GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 13.

(⁹) Boll. CE 3-1985, punto 2.1.47, pag. 31.

(¹⁰) GU n. C 135 del 24. 5. 1983, pag. 27.

linea la necessità di un maggior impegno nel settore della formazione professionale e della preparazione dei dirigenti di impresa; considerando che tale risoluzione completa la risoluzione sulla formazione professionale e le nuove tecnologie dell'informazione⁽¹⁾ ed altre risoluzioni, in particolare quelle relative all'istruzione superiore ed allo sviluppo della cooperazione tra gli istituti d'istruzione superiore⁽²⁾ e sul programma comunitario di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione⁽³⁾, nonché quella relativa ad un piano di incoraggiamento della cooperazione europea e dell'interscambio scientifico e tecnico⁽⁴⁾;

considerando che un'adeguata utilizzazione dell'industria dell'evoluzione tecnologica dipenderà dalla versatilità, dalle qualifiche e dallo spirito imprenditoriale della forza-lavoro e che, in tale ambito, esiste la necessità urgente di sviluppare, a livello comunitario, una strategia di risorse umane in quanto complemento essenziale alla strategia comunitaria globale per le politiche industriali di innovazione e di R & S;

considerando che la cooperazione tra l'università e l'industria, intesa a migliorare le politiche di formazione, dovrebbe essere sviluppata tanto all'interno dei singoli stati membri, soprattutto a livello locale e regionale, quanto a livello dell'intera Comunità;

considerando che il comitato consultivo per la formazione professionale ha formulato il suo parere,

DECIDE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1986 e per un periodo di sette anni è adottato un programma destinato ad incentivare nella Comunità europea la cooperazione tra università ed industria nel settore della formazione avanzata, definito COMETT (programma comunitario per l'istruzione e la formazione nel campo delle tecnologie) e qui accluso in allegato. Il programma si articolerà in due fasi. La prima fase terminerà il 1° dicembre 1989, con un riesame previsto per la metà del periodo conformemente a quanto disposto dall'articolo 6. La seconda fase inizierà il 1° gennaio 1990 e terminerà il 31 dicembre 1992.

Articolo 2

Ai fini di detto programma, il termine «università» è utilizzato come un termine generico per tutti i tipi di istituti di istruzione post-secondaria e di formazione che offrono qualifiche o diplomi a livello universitario. Il termine «industria» è utilizzato in senso lato e abbraccia tutti i tipi di attività economica del settore pubblico e di

quello privato, in particolare le attività economiche implicanti il ricorso a nuove attrezzature e/o nuovi processi produttivi nell'industria, nell'agricoltura o nel settore dei servizi. Comprende tanto le agenzie e le piccole e medie imprese quanto le grandi società.

Articolo 3

Gli obiettivi del COMETT sono i seguenti:

- i) favorire lo sviluppo di una dimensione europea nella cooperazione tra università ed industria nel settore della formazione di livello avanzato ed in rapporto all'innovazione industriale ed allo sviluppo/applicazione di nuove tecnologie;
- ii) promuovere lo scambio di esperienze, la raccolta di risorse e la realizzazione di economie di scala mediante lo sviluppo congiunto di programmi di formazione avanzata;
- iii) consolidare e diversificare le strutture per la formazione avanzata a livello locale e regionale, e contribuire allo sviluppo economico equilibrato della Comunità;
- iv) identificare progressivamente le lacune e le nuove priorità esistenti nelle attuali strutture di formazione allo scopo di farvi fronte mediante un'azione supplementare svolta tanto all'interno dei singoli stati membri quanto a livello comunitario.

Articolo 4

L'importo previsto per attuare la prima fase del COMETT, a tutto il periodo 1986-1989, è di 80 milioni di ECU. Rientrano in tale valutazione finanziaria gli stanziamenti necessari alle diverse misure complementari ed ai vari incentivi indicati nell'allegato. Le previsioni finanziarie per il periodo 1990-1992 saranno elaborate nell'ambito del riesame previsto dall'articolo 6 per la metà del periodo considerato.

Articolo 5

La Commissione attuerà il COMETT sulla base delle misure definite nell'allegato alla presente decisione. Essa sarà assistita da un gruppo di esperti ad alto livello, provenienti dalle università e dal settore industriale, nonché da appositi consulenti. Detto gruppo sarà costituito nel 1986 e ad esso sarà affidato il compito di consigliare la Commissione sull'attuazione delle misure di cui in allegato. Una relazione annuale sullo stato di avanzamento

(1) GU n. C 161 del 20. 6. 1983, pag. 32.

(2) GU n. C 104 del 16. 4. 1983, pag. 48.

(3) GU n. C 13 del 17. 1. 1983, pag. 216.

(4) GU n. C 315 del 26. 11. 1984, pag. 116.

del COMETT sarà presentata dalla Commissione al comitato consultivo per la formazione professionale, istituito ai sensi della decisione 63/266/CEE (¹), e sarà poi messa a disposizione di tutti gli altri gruppi o comitati comunitari che operano nel settore delle politiche industriali di ricerca ed innovazione. La Commissione verificherà la concordanza e la complementarità tra questo

programma d'azione e le attività comunitarie previste in materia di ricerca e sviluppo.

Articolo 6

Entro il 31 dicembre 1988 la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo la relazione provvisoria sui risultati conseguiti durante la prima fase (1986-1989), unitamente agli orientamenti per l'attuazione della seconda fase del programma (1990-1992).

(¹) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag 1338/63.

ALLEGATO

Allegato al progetto di decisione relativa al programma comunitario per l'istruzione e la formazione nel campo delle tecnologie (COMETT)

1. Il COMETT è concepito come un insieme di misure complementari e di incentivi intesi a favorire la cooperazione fra università ed industria nel settore della formazione avanzata. Queste misure sono dirette a studenti e personale delle università, ad ingegneri e dirigenti, al personale scientifico, tecnico e commerciale dell'industria, ai tecnici di alto livello, nonché alle parti sociali ed ai formatori.
2. Nei settori per i quali è previsto un sostegno finanziario comunitario i vari progetti destinati a beneficiarne saranno scelti in base alla loro qualità, alla misura nella quale contribuiscono a consolidare un forte sentimento di identità europea, in base ai loro aspetti innovativi, alla loro validità in termini di superamento delle barriere esistenti tra istruzione superiore ed industria in rapporto alla formazione avanzata, nonché in base alla portata potenziale del loro impatto.
3. Durante la prima fase del COMETT (1986-1989), saranno attuate le seguenti misure:
 - A. Sostegno a favore della creazione e della gestione di una rete europea di «consorzi di formazione università-industria (CFUI)» la quale:
 - i) preveda la definizione di un accordo inteso a soddisfare il fabbisogno specifico di risorse umane altamente qualificate, sulla base di una collaborazione tra università ed industria, in un contesto strutturato e coordinato, unitamente ai competenti organismi ed enti pubblici;
 - ii) preveda l'attuazione di una parte, o della totalità, delle seguenti misure di cooperazione: collocamento nell'industria di studenti e personale docente; assegnazione alle università di personale proveniente dalle industrie; produzione e sviluppo congiunto di materiale didattico; collaborazione sullo svolgimento di programmi di riqualificazione e di aggiornamento appositamente concepiti per formatori, dirigenti e personale dell'industria — soprattutto per i quadri intermedi — nonché per il personale appartenente alle piccole e medie imprese;
 - iii) comporti un preciso impegno per operare collegandosi ad iniziative analoghe attuate in altri stati membri, per ricevere studenti, personale docente e personale dell'industria provenienti da altri paesi della Comunità, per sviluppare progetti di cooperazione transnazionale e per svolgere un ruolo attivo in una rete comunitaria di assistenza tecnica, di controllo e valutazione.
 - B. Incentivi specifici per promuovere lo scambio transnazionale di studenti, docenti e personale dell'industria, mediante:
 - i) un regime di sussidi per il collocamento di studenti presso imprese di un altro stato membro,
 - ii) borse per docenti distaccati per operare in campi specializzati dell'industria,
 - iii) borse per il personale delle industrie distaccato presso le università.
 - C. Sostegno a favore della concezione, lo sviluppo e la verifica a livello europeo di progetti congiunti di formazione, attuati da imprese di alta tecnologia di concerto con i competenti istituti universitari e riguardanti tutti quei settori nei quali viene individuato un livello insufficiente di specializzazioni.

Sostegno a favore di corsi di formazione avanzata per una pronta divulgazione dei risultati dell'opera di ricerca e sviluppo nel settore dell'alta tecnologia, tra personale universitario, studenti e personale dell'industria.
 - D. Sostegno a favore di iniziative multilaterali concernenti i sistemi di apprendimento a distanza mediante nuove tecnologie, con particolare risalto dato alla preparazione di formatori e dirigenti.

- E. Misure complementari attuate dalla Commissione per favorire la cooperazione tra università ed industria e comprendenti:
- i) la costituzione di una base di dati, la divulgazione delle informazioni e lo scambio di esperienze;
 - ii) la definizione di accordi per il funzionamento della rete dei consorzi di formazione;
 - iii) il controllo e l'analisi a livello comunitario dell'andamento della domanda e dell'offerta di manodopera specializzata, e l'analisi comparata di tendenze e problemi vari quali il regime fiscale, gli ostacoli alla cooperazione, lo sviluppo del sistema di trasferimento del «creditore» per la formazione;
 - iv) patrocinio di tavole rotonde per i responsabili di università ed industrie allo scopo di esaminare gli strumenti per consolidare la cooperazione ed eliminare gli ostacoli che vi si oppongono.
4. La seconda fase del COMETT (1990-1992) dovrà servire a consolidare e sviluppare le misure varate durante la prima fase. Dovrà in particolare:
- A. Rafforzare la dimensione europea dei CFUI, aumentando in misura sostanziale il numero di progetti di cooperazione attuati da consorzi di diversi stati membri; inserire nella rete nuove iniziative provenienti da altre parti della Comunità; incoraggiare il trasferimento delle esperienze più rilevanti realizzate nell'ambito dei diversi sistemi esistenti in ciascuno stato membro.
 - B. Prevedere l'adeguamento e l'espansione dei progetti di scambi comunitari COMETT in base all'esperienza realizzata durante la prima fase ed ai legami creati nell'ambito delle attività di ricerca a livello comunitario, ampliando il campo di azione per favorire la mobilità di altre categorie di studenti, formatori, docenti o personale dell'industria nel quadro della cooperazione università-industria.
 - C. Promuovere ulteriormente lo sviluppo di progetti congiunti di formazione tra le varie industrie europee, ricorrendo a prototipi e incentivi opportunamente modificati in base all'esperienza realizzata durante la prima fase.
 - D. Estendere il ricorso ai sistemi d'apprendimento aperto per migliorare la qualità e lo svolgimento dei programmi di formazione e consolidare la cooperazione in materia di preparazione di formatori e dirigenti.
 - E. Ampliare i vari accordi per un ampio scambio di esperienze in materia.

Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

COM(85) 344 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 agosto 1985)

(85/C 234/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽²⁾, ha previsto la possibilità

di concedere una restituzione alla produzione per le rotture di riso impiegate nell'industria dell'amido e della birra, onde mettere a disposizione dell'industria questi prodotti di base ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del regime dei prelievi e dei prezzi comuni;

considerando che l'attuale regime delle restituzioni alla produzione è risultato inadeguato all'evoluzione del settore dell'amido; che appare opportuno riservare la concessione di una restituzione alla produzione soltanto agli amidi di riso destinati alla fabbricazione di merci il cui regime all'importazione non prevede l'incorporazione di prodotti agricoli soggetti a organizzazione comune del mercato; che a tal fine è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1418/76;

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

considerando che, per alleviare le difficoltà dei settori dell'industria dell'amido che, in virtù delle nuove disposi-